



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate-Liceo Classico-Liceo Linguistico-Scienze Umane
A.F.M-Turismo-Sirio I.T.C.-
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Servizi per l'Enogastronomia Alberghiera

96012 AVOLA (SR) - Via Labriola, 1 Tel - 0931831970 // Fax 0931814021
C.F. 92021320897

E_mail istituzionale: sns02300a@istruzione.it
Posta certificata: sns02300a@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

In applicazione delle disposizioni del D.P.R. 249/98, come integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007, tenuto conto delle disposizioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli Studenti, il presente Regolamento detta norme comportamentali all'interno della comunità scolastica, ispirandosi ai principi della Costituzione Repubblicana.

Per migliorare il livello del servizio scolastico e la qualità dell'apprendimento è, infatti, necessario impostare delle regole che tutte le componenti e gli operatori della scuola devono rispettare, ciò al fine di favorire migliori condizioni di vita scolastica e di crescita culturale, nonché una corretta fruizione dei beni comuni.

Il Regolamento ha, in vero, anche lo scopo di ricordare che tutte le strutture scolastiche sono beni della Comunità concessi in uso, solo temporaneamente, all'attuale generazione, che devono essere rispettate e usate con la necessaria diligenza.

Detta altresì le norme per il funzionamento della vita interna dell'Istituto, per una formazione culturale e professionale qualificata che valorizzi e rispetti, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Inoltre, il presente regolamento tiene conto della L. 29 maggio 2017 n. 71.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di sicurezza che devono intendersi quale parte integrante del regolamento medesimo.

PRINCIPI GENERALI

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa **ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli**, opera per garantire la formazione della cittadinanza, il diritto

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il sostegno e il potenziamento delle situazioni di svantaggio.

Essa fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale, perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e finalizzati all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutti, operatori e studenti, insomma sul pieno rispetto dei principi fondamentali e delle libertà negli stessi termini e con gli stessi limiti di cui alla Costituzione Repubblicana.

Con riferimento ai suddetti diritti di libertà e di rispetto reciproco, per la prevenzione della violazione degli stessi a mezzo web e con riferimento alla L. 29 maggio 2017 n. 71, la quale contiene "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", l'Istituzione scolastica si impegna a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

A tal fine si precisa che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Inoltre, in considerazione delle implicazioni etiche poste dall'uso delle nuove tecnologie e dalla rete, il presente Regolamento di Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (es. dati sensibili).

In particolare, con riferimento alla tutela dei dati personali si ribadisce che qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti cui tale condivisione è estesa.

PARTE 1^a : STUDENTI
SEZIONE 1^a
NORME DI VITA SCOLASTICA

Art.1. DIRITTI

L'Istituzione scolastica, quale luogo di formazione e di educazione, garantisce il diritto allo studio ai fini dell'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, nonché dello sviluppo della coscienza critica, garantendo la sostenibilità delle attività e l'inclusività, ponendo particolare attenzione agli alunni più "fragili".

Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

La Comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, alla libertà di espressione e al rispetto della sua dignità.

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i Docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, al fine di migliorare il proprio rendimento.

Fermo restando il monte ore delle attività curriculari da svolgere, gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra eventuali attività aggiuntive facoltative.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità cui appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Per tutto quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia al disposto dell'art. 2 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.

ART.2. DOVERI.

Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di ogni persona ospite dell'Istituto lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali di cui al presente regolamento, nonché a osservarne le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Gli studenti devono rispettare le convinzioni e la dignità altrui, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al

patrimonio dell'istituzione scolastica: devono cioè garantire la conservazione dei locali e delle attrezzature loro affidate.

In attuazione di quanto sopra saranno puniti con adeguate sanzioni disciplinari la sottrazione e/o il danneggiamento di qualsivoglia bene appartenente alla scuola.

ART. 3. RISPETTO DELL'ORARIO E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ISTITUTO

Gli studenti entrano nell'Istituto al suono della campana che segna l'inizio delle lezioni.

L'inizio della prima ora di lezione è deciso annualmente dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte didattiche del Collegio dei Docenti.

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso.

A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli studenti devono lasciare l'Istituto al termine delle lezioni.

La permanenza nei locali dell'Istituto dopo le lezioni, per attività pomeridiane, può essere autorizzata dal D.S. su richiesta motivata.

Il permesso potrà essere revocato se gli studenti non si comporteranno in modo civile ed educato e/o lasciano gli ambienti sporchi e in disordine.

ART. 4. ASSENZE DEGLI STUDENTI

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate dagli studenti all'insegnante della prima ora il giorno del rientro su apposito libretto e firmate dal genitore, per i minorenni, dall'alunno maggiorenne, solo se delegato.

Nel caso in cui l'alunno non giustifichi l'assenza, verrà rispettato il seguente iter:

- Il primo giorno verrà ammesso in classe dal docente della 1^a ora di lezione;
- Il secondo giorno verrà ammesso dalla Vice-Presidenza, con l'ammonizione di portare la giustificazione l'indomani;
- Il terzo giorno verrà avvisata la famiglia.

Le giustificazioni della quinta assenza e dei suoi multipli, devono avvenire in presenza di uno dei genitori, anche se si tratta di alunni maggiorenni con delega.

Il libretto personale rilasciato all'inizio dell'A.S. è l'unico documento accettato per giustificazioni, richieste di permessi e comunicazioni varie alla famiglia. Il libretto deve essere tenuto in ordine e debitamente firmato da un genitore, o da chi ne esercita la potestà, se trattasi di studente minorenni, alla presenza del D.S. o di un suo delegato. Non è valido in nessun caso il libretto non utilizzato del precedente A.S. Il rilascio di un duplicato comporta un onere aggiuntivo.

Gli studenti maggiorenni, pur potendo firmare le proprie giustificazioni o richieste, sottostanno alle regole comuni, per cui eventuali abusi o situazioni anomale saranno immediatamente segnalati alle famiglie.

Le assenze per oltre 5 gg. per motivi personali o familiari, se preventivamente comunicate alla scuola, non necessitano di certificazione. E' invece necessario il certificato medico in caso di assenze di durata superiore a 10 gg. non preventivamente comunicate.

La giustificazione dell'assenza e l'eventuale certificato medico saranno conservati agli atti della scuola nel rispetto del d. lg. 196/2001.

Di fronte a numerose e ripetute assenze, il coordinatore di classe contatterà la famiglia.

ART.5. ASSENZE COLLETTIVE.

Gli studenti, prima di attuare qualsiasi forma di protesta per problemi interni all'Istituto, devono concordare una soluzione alternativa con il D.S. o un suo delegato. Se, nonostante tutto, gli studenti intendono attuare forme di protesta, i promotori devono:

- Darne comunicazione al D.S. con un anticipo di almeno 3 gg.;
- Svolgere assemblee di classe e/o di Istituto per acquisire la libera partecipazione degli studenti alla protesta.

Agli studenti che non intendono partecipare alla forma di protesta non si può impedire l'accesso a scuola o la frequenza delle lezioni. Chi tiene comportamenti lesivi del diritto allo studio dei singoli, incorrerà nelle sanzioni disciplinari decise dagli organi competenti.

Le assenze per scioperi o agitazioni studentesche, effettuate in attuazione delle forme di protesta, vanno giustificate normalmente per asseverare la consapevolezza del genitore responsabile, o chiunque abbia la potestà.

Qualsiasi altra assenza collettiva, attuata senza ottemperare a quanto sopra indicato, ha carattere di infrazione disciplinare e pertanto è ingiustificata.

ART. 6. RITARDI.

La puntualità costituisce elemento di valutazione per il voto di comportamento.

Per i ritardi non abituali non superiori a 10 minuti, dopo il suono della campana, è sufficiente che l'alunno ne spieghi le motivazioni all'insegnante della prima ora, il quale, se li riterrà validi, lo ammetterà, annotando sul registro di classe una "R" sul nominativo dello studente già registrato come assente.

I ritardi di durata superiore ai 10 minuti devono essere autorizzati dal D.S. o da un suo delegato.

In caso di ritardi ripetuti si provvederà ad informare la famiglia.

ART. 7. INGRESSI E USCITE FUORI ORARIO.

Sono ammesse **due entrate posticipate e due uscite anticipate per mese**, che possono essere autorizzate solo in casi eccezionali e documentati (es. gravi motivi familiari o di salute).

Lo studente deve presentare la richiesta di uscita anticipata entro le ore 10 in Vicepresidenza, sull'apposito libretto.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati agli alunni minorenni è concesso di entrare posticipatamente o uscire anticipatamente rispetto alla fine delle lezioni **solo in presenza di un genitore, di chi esercita la potestà oppure di un maggiorenne munito di delega firmata dai genitori o da chi ne fa le veci e depositata dagli stessi presso la segreteria.**

In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli studenti maggiorenni potranno entrare posticipatamente o chiedere di uscire anticipatamente purché muniti di autorizzazione con validità annuale firmata dai genitori, o da chi ne fa le veci, e depositata presso la segreteria.

Il docente in servizio prenderà nota dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata e della relativa autorizzazione motivata sul registro di classe.

In vista della valutazione di fine quadrimestre/trimestre sono di norma vietate entrate e uscite anticipate.

Le autorizzazioni alle uscite anticipate degli studenti pendolari o alle uscite per motivi sportivi o di salute saranno concesse solo se corredate rispettivamente da una tabella attestante gli orari degli autobus, dalla richiesta della società sportiva interessata, da idonea certificazione medica in tutti i detti casi su richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci.

In caso di infortunio o improvvisi malesseri, che richiedano una visita medica o un ricovero al Pronto Soccorso, la scuola prenderà contatto con la famiglia; in ogni caso, qualora ci fosse la necessità di un intervento immediato, lo studente sarà inviato al Pronto Soccorso Ospedaliero accompagnato da personale della scuola.

ART. 8. MONITORAGGIO E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

La Scuola organizza un attento monitoraggio di assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, giustificazioni presentate e interviene con la tempestiva e sistematica informazione alle famiglie riguardo la frequenza scolastica degli studenti.

Le irregolarità nella frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate forma di mancanza ai doveri scolastici e di negligenza e sono passibili di richiami e di provvedimenti disciplinari. Inoltre la Scuola metterà in atto tutte le opportune azioni per conoscere le motivazioni dei comportamenti non corretti al fine di aiutare l'alunno e la famiglia all'osservanza del dovere di frequenza regolare delle lezioni.

Nei casi di assenze prolungate ed ingiustificate degli alunni in obbligo scolastico, esperiti tutti i tentativi per la soluzione del problema, l'Istituto provvederà alla segnalazione agli organi competenti a vigilare sull'obbligo scolastico.

ART. 9. USCITA DURANTE LE ORE DI LEZIONE.

Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante responsabile, in caso contrario è passibile di provvedimenti disciplinari.

Lo studente può allontanarsi nella prima ora di lezione o nell'ora immediatamente successiva all'intervallo solo per seri motivi e solo se autorizzato. Gli insegnanti possono consentire, di norma, l'uscita di un solo studente per volta.

Durante il cambio dell'ora gli studenti non possono circolare nei corridoi o andare ai servizi.

ART. 10. COMPORTAMENTO DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO.

Al fine di limitare assembramenti per l'accesso ai servizi igienici, o ai distributori di cibi e bevande, i relativi permessi a studentesse e studenti saranno accordati sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione a partire dalla **seconda ora, a discrezione dell'insegnante**, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di quanto riportato sul registro di classe. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Non è consentito in classe durante le lezioni, tenere accesi i telefonini cellulari. E' altresì vietato tenerli sul banco: **questi oggetti devono essere consegnati al docente della prima ora di lezione.** Il loro uso è consentito solamente nell'intervallo; in caso contrario **l'oggetto potrà essere sequestrato temporaneamente.**

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia per la salute della collettività, è vietato fumare nelle aule, nei luoghi di riunione, nei corridoi, nelle scale e nei servizi. E' permesso farlo esclusivamente in luoghi aperti che non consentano alcuna immissione di fumo all'interno degli ambienti scolastici. Nei confronti dei trasgressori sarà elevata contravvenzione sulla base delle norme vigenti (art. 1 L 584 dell'11.11.1975 e D.P.C.M. 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni).

L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

ART. 11. RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO SCOLASTICO.

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, il materiale didattico e bibliografico della scuola in quanto beni della comunità. Le classi e le aule speciali devono essere costantemente mantenute pulite e in ordine: non devono esserci cartacce o rifiuti per terra; i banchi devono essere puliti e privi di scritte.

Eventuali danni arrecati ai beni della scuola devono essere refusi secondo i seguenti criteri:

1. Chi è riconosciuto responsabile dei danneggiamenti del materiale scolastico e dei locali è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non siano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività didattica;
3. Nel caso si accerti che la classe operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, altri locali quali altre aule, palestre, laboratori ecc.) risulti realmente estranea ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le indicazioni specificate al punto 4;
4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestre, laboratori ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe, l'aula è equiparata al corridoio;
5. Se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

I genitori dei figli minorenni sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli.

Il danneggiamento doloso del patrimonio scolastico e/o il furto di beni appartenenti alla scuola, o al personale della scuola, o ad altri alunni, costituisce comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari, ivi compresa la sospensione dalle lezioni e dà luogo all'obbligo di risarcire il danno subito.

Inoltre, i rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori previsti dalla raccolta differenziata presenti sia in aula sia negli spazi comuni. Nelle aule, nei laboratori, nei servizi e nelle aree esterne devono essere rispettate le norme di igiene e pulizia.

Gli studenti sono tenuti a ripristinare le condizioni accettabili di pulizia qualora le aule si dovessero presentare in uno stato indecoroso. Le disposizioni relative alle aule si estendono alle aree comuni interne ed esterne.

ART. 12. ESONERO DALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE.

L'esonero dalle attività motorie può essere:

- a. Parziale (se non si possono eseguire determinati esercizi);
- b. Totale (se non si partecipa alle lezioni pratiche di scienze motorie);
- c. Temporaneo (cioè relativo ad un solo anno scolastico o a parte di un anno);
- d. Permanente (se relativo a tutte e cinque gli anni di studio).

Gli alunni esonerati devono comunque partecipare alle lezioni teoriche e, durante le attività pratiche dalle quali sono dispensati, resteranno sotto la sorveglianza del docente della materia.

La richiesta di esonero, corredata da adeguata certificazione, deve essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, oppure dallo studente se maggiorenne con delega.

ART. 13. ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE.

Al momento dell'iscrizione a scuola, ma anche nel corso dell'A.S., ciascuno studente avrà il diritto di scegliere di non avvalersi dell'insegnamento della religione. Qualora l'iscrizione avvenga d'ufficio, la scuola garantisce la possibilità di modificare o confermare la scelta.

Per tali alunni la scuola prevede la possibilità di entrate posticipate o uscite anticipate quando l'ora di religione è fissata per la prima o per l'ultima ora. Negli altri casi saranno previste attività alternative oppure l'inserimento dello studente in una classe parallela ove si svolge altra attività.

ART. 14. ASSEMBLEA DI CLASSE E DI ISTITUTO.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

L'assemblea di classe, formata dagli studenti della classe, può essere svolta durante le ore di lezione una volta al mese per due ore, in orari settimanali diversi, tranne l'ultimo mese di lezione.

Le assemblee di classe vanno richieste con un preavviso di almeno cinque giorni dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

L'autorizzazione all'Assemblea deve essere annotata sul registro di classe. Ad essa possono assistere i docenti della classe con funzione di vigilanza. La conduzione dell'Assemblea è affidata ai rappresentanti di classe degli studenti i quali, alla fine dell'Assemblea, redigeranno apposito verbale che ne descriva lo svolgimento e riporti le eventuali decisioni, da consegnare al D.S.

E' consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Istituto al mese. Può essere convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti ove sia indicata la data, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, da presentare direttamente al D.S., o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima, previa disponibilità degli spazi. **Le Assemblee di Istituto non possono tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, mentre le assemblee di classe non possono coinvolgere sempre le stesse materie.**

Può essere richiesta la partecipazione di persone esterne qualificate e esperte di problemi sociali, culturali, tecnici e scientifici, indicati dagli studenti nell'ordine del giorno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La conduzione dell'Assemblea è affidata al Comitato Studentesco che garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e ne assicura l'ordinato svolgimento.

Qualora non venisse tenuto un comportamento corretto e responsabile sia l'Assemblea di classe che quella di Istituto potranno essere sospese. Il D. S. può intervenire nell'Assemblea di Istituto nei casi di violazione del Regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

ART. 15. VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un importante momento di arricchimento culturale e di corretta crescita civica degli studenti. I viaggi di istruzione, gli stage, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate sono dunque pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano dell'Offerta Formativa, e come tali da computarsi a tutti gli effetti fra i giorni di frequenza scolastica.

Tutte le iniziative, trattandosi di attività didattica, devono essere coerenti con la programmazione annuale, di cui sono parte integrante, costituendone un completamento, un arricchimento e un momento operativo. I Consigli di Classe formulano proposte, condivise, motivate, articolate e che tengano conto degli aspetti finanziari evitando mete che comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di famiglie.

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi d'istruzione è la seguente:

- Il Consiglio di Classe propone possibili mete e delibera in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe nella prima riunione dell'A.S.
- I docenti maggiormente coinvolti nella procedura per omogeneità della disciplina di insegnamento formulano proposte di mete tenendo conto di un criterio di omogeneità con il percorso didattico della classe, di un dialogo con gli studenti, capace di esprimere mete culturalmente significative.
- Il Dirigente Scolastico, verificata la coerenza delle proposte con i profili del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede alla individuazione dei docenti disponibili come accompagnatori e, tra di essi, il docente che si fa carico degli aspetti organizzativi del viaggio
- Il docente incaricato degli aspetti organizzativi, in collegamento con il Dirigente Scolastico, procede a definire l'iniziativa nei dettagli e a informare il Consiglio di Classe. Collabora ad acquisire la documentazione prevista a norma di legge.
- Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere **ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose**. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. **Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori: resta inteso che l'uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori medesimi.** I genitori firmeranno l'autorizzazione all'uscita serale dei propri figli durante il viaggio e la permanenza. Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli alunni che, durante il viaggio, dovessero contravvenire alle norme esposte al precedente punto o che fossero impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio. **Il Consiglio di Classe, a seguito di assenze collettive, può precludere all'intera classe/i la possibilità di partecipare a viaggi d'istruzione e/o viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive. In caso di sanzioni disciplinari gravi, su segnalazione del Coordinatore di**

classe, **il Dirigente Scolastico può precludere a singoli alunni di partecipare a viaggi d'istruzione e/o viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive.**

I viaggi d'istruzione si effettuano quando sia assicurata la partecipazione dei 2/3 degli alunni per ciascuna classe partecipante. Gli alunni non partecipanti al viaggio svolgeranno regolare attività didattica.

Nel corso delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, sarà contemplata la possibilità di partecipare ad eventi culturali non previsti dagli stessi. Per ciò che concerne il programma di viaggio, lo stesso dovrà essere rispettato nella sua completezza, senza possibilità, per gli studenti, di rifiutarsi di eseguirlo e di usufruire diversamente delle ore a disposizione.

Per le classi prime possono essere previsti viaggi per un massimo di 4 gg. con tre pernottamenti, per le terze, le quarte e le quinte fino a sei giorni con cinque pernottamenti.

- Sarà cura delle famiglie:
 - a. Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione di farmaci.
 - b. Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito l'acconto, ma, eventualmente, la quota relativa a costi non ancora sostenuti dalla Scuola
 - c. Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni solo nei tempi programmati.
 - d. Compilare un permesso scritto nel caso i genitori ritengano i loro figli in grado di raggiungere da soli il proprio domicilio, al ritorno dalla visita.

La regola dei 2/3 dei componenti della classe cui è subordinato lo svolgimento dei viaggi di istruzione non viene applicata alle uscite didattiche collegate a progetti extracurricolari.

SEZIONE 2^a

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART.16. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono considerate infrazioni disciplinari tutte le azioni che contravvengono al presente regolamento con particolare riferimento ai macro-doveri indicati nel D.P.R. n. 249/98:

- I provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti hanno finalità educative e non repressive e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e **non lesive degli altrui diritti personali e personalissimi**
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto

della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative)

- La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa
- L'insegnante segnala il comportamento scorretto dello studente nel Registro di Classe. In caso di infrazioni disciplinari gravi deve altresì informare immediatamente la Presidenza. **In nessun caso è consentito allontanare gli studenti dalla classe.**
- Le sanzioni disciplinari di cui al numero 4 dello schema riassuntivo che segue possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/gli studente/i incolpato/i.
- Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte, e dell'ammissione all'esame di stato, il voto di comportamento concorre alla media dei voti al pari delle altre discipline. I criteri di attribuzione di detto voto, riportati nel PTOF, tengono conto anche del rispetto delle norme di condotta dettate dal presente regolamento.
- In **nessun caso** gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari (escluso il richiamo verbale o scritto senza ammonizione) durante il loro corso di studi possono candidarsi per essere eletti a far parte degli organi Collegiali della Scuola. Lo stesso vale per gli studenti di classi che si siano distinte negativamente per comportamenti contrari alle regole di convivenza scolastica (nei confronti di altri alunni, di docenti e/o di altro personale della scuola o durante pubbliche uscite e manifestazioni curriculari o extracurriculari) e/o abbia subito provvedimenti restrittivi da parte del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.
- Si precisa che l'elenco delle possibili infrazioni che danno luogo a sanzioni disciplinari contenuto nello schema seguente deve ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo di tutte le fattispecie punibili, rientrando tra queste ultime qualsiasi violazione dei doveri esplicitati nel presente regolamento.

	SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
1	RICHIAMO VERBALE	<ul style="list-style-type: none"> • Condotta non conforme ai principi di correttezza • Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale • Disturbo durante le lezioni • Mancanze ai doveri di diligenza e 	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>

		<p>puntualità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbigliamento non rispettoso dell'ambiente scolastico 	
2	RICHIAMO SCRITTO	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale • Disturbo continuato durante le lezioni • Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità • Frequenti ritardi • Violazioni non gravi alle norme di sicurezza • Recidiva delle mancanze di cui al punto 1 o presenza di aggravanti • Uso del cellulare o di altre apparecchiature riproduttrici (MP3) • Allontanamento arbitrario dall'aula • Mancato rispetto del divieto di fumo (soggetto anche alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge: da 25 a 250 euro) • Abbigliamento indecente o non adeguato, oppure abbigliamento, atteggiamento e posa che non rispettino il decoro richiesto dalla normale attività didattica. 	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
3	ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO DA 1 A 15 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, o violazioni della privacy anche a mezzo web • Violazione grave delle norme di sicurezza da rispettare nell'ambiente di lavoro e di studio, nonché le norme di igiene e sicurezza sanitaria specialmente all'interno dei laboratori di sala e cucina. • Reiterato grave disturbo durante le lezioni • Turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale anche a mezzo web • Introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti • Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri • Molestie continuate nei confronti di altri soggetti anche a mezzo web • Recidiva dei comportamenti descritti nei 	<p>Consiglio di Classe (il Consiglio può proporre allo studente di sostituire la sanzione con attività alternative, studio individuale o altro)</p>

		punti 1 e 2 <ul style="list-style-type: none"> • Atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o personale avvenuti anche fuori dalla scuola o a mezzo web • Uscita arbitraria dall'edificio • Falsificazione firma dei genitori 	
4	ALLONTANA MENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GG E/O FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO E/O ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione degli atti di cui al punto 3 • Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. • Violenza intenzionale • Offese gravi alla dignità della persona • Spaccio di sostanze psicotrope • Atti e molestie anche di carattere sessuale • Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità della persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome • Sottrazione dolosa di strumentazione o oggetti di qualsiasi tipo appartenenti alla scuola • Reato penalmente perseguibile per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale 	CONSIGLIO ISTITUTO DI

ART. 17. PROCEDURE

- **RICHIAMO VERBALE.** Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento disciplinare su fatti espliciti e lo studente può esporre le proprie considerazioni e giustificazioni

- **RICHIAMO SCRITTO.** Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe e comunicata alla famiglia dal docente che appone la nota. Le note non devono essere generiche ma devono riportare fedelmente il fatto avvenuto e il nome del/i responsabile/i. E' ammesso ricorso al Comitato di garanzia dell'Istituto, entro sette giorni dalla notifica della sanzione.
- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO DA 1 a 15 GIORNI.** Il Consiglio di Classe si riunisce su richiesta di uno o più docenti o del Dirigente per deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari. Le contestazioni vengono preventivamente comunicate all'alunno e alla famiglia.
Il D.S. può allontanare con effetto immediato gli alunni che abbiano commesso violazioni gravi delle regole della scuola irrogando direttamente e temporaneamente, nelle more della riunione del Consiglio di Classe, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un massimo di tre giorni, periodo che potrà essere confermato o ulteriormente prolungato dal Consiglio di Classe con apposito provvedimento.
Il Consiglio di classe può proporre di sostituire l'allontanamento dalla comunità scolastica con lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.** Si riunisce il Consiglio di Istituto in convocazione straordinaria che procede all'irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata alla famiglia. Se non esistono particolari motivi di urgenza il Consiglio di Istituto segue la stessa procedura di cui al punto precedente. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
- Il ricorso non interrompe né sospende la sanzione, ma ne fa venir meno gli effetti una volta accolto.
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dalla contestazione. Superato tale limite il procedimento è estinto.
- Per le violazioni rientranti nella L. n.71/2017 citata, fino a quando non è proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 600-ter, 600-quater, 600-quater1 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

ART.18. IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui al presente Regolamento. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare, che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di Garanzia, di cui ai commi precedenti, decide, su richiesta di studenti della scuola secondaria superiore, o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgano all'interno della scuola sull'applicazione del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente dallo stesso delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

SEZIONE 3^a: GENITORI

ART. 19. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI.

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito. I genitori possono richiedere incontri individuali con i docenti previo appuntamento, e fuori dall'orario delle lezioni del docente, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo.

Le famiglie verranno avvertite dalla scuola in caso di sciopero, di assemblee sindacali del personale ed ogni volta che non possa essere garantito il normale svolgimento delle lezioni. I genitori sono tenuti all'inizio dell'anno a ritirare il libretto delle giustificazioni e a custodirlo sotto la propria responsabilità.

I genitori degli alunni hanno il preciso dovere di partecipare alla vita della scuola presenziando alle assemblee indette dal D.S., alle elezioni dei loro rappresentanti, quale componente necessaria del Consiglio di Istituto e di Classe, e al ricevimento collettivo indetto periodicamente per la comunicazione delle valutazioni periodiche.

I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

La convocazione delle assemblee è regolata come previsto dall'art.45 del D.P.R. n. 416/74 (art.15 del Testo Unico, D. L.vo n. 297/94).

PARTE SECONDA: DOCENTI

ART. 20. RESPONSABILITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Il docente ha il dovere di illustrare gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento; motivare il proprio intervento didattico; esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; rendere noti tempestivamente i risultati delle verifiche sia scritte che orali; informare regolarmente le famiglie sull'andamento didattico e disciplinare degli studenti; rispettare la diversità di opinioni e di idee; favorire un clima relazionale corretto.

ART. 21. INGRESSO.

Gli studenti e tutto il personale docente e non docente entrano dall'ingresso principale. E' fatto divieto agli studenti entrare o uscire da altri ingressi.

I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza al momento dell'ingresso e dell'uscita degli studenti.

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti:

- ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; a fare l'appello nominale e ad annotare sul registro di classe i nomi degli alunni assenti;
- a verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; a richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- a registrare sul diario di classe l'eventuale mancata giustificazione;
- registrare i permessi goduti da ciascun alunno nel corso della stessa giornata scolastica;
- a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze reiterate, al fine di attivare gli opportuni provvedimenti.

Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare al Consiglio di classe e alle famiglie i frequenti ritardi e le ripetute assenze degli alunni; inoltre avrà cura di riporre in un'apposita cartella i certificati medici consegnati dagli alunni.

ART. 22. VIGILANZA E AVVICENDAMENTO.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula durante l'ora di lezione lasciando incustodita la classe; in caso di necessità è possibile chiedere l'assistenza di un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

Salvo casi particolari, durante le lezioni i docenti sono tenuti a non far uscire dall'aula più di un alunno per volta e solo per brevi periodi. Gli insegnanti devono evitare di far sostare gli alunni in corridoio.

Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare la classe incustodita finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

Durante i trasferimenti tra aule o edifici dell'istituto gli allievi devono essere sempre accompagnati da un insegnante, che provvede a ricondurli nella loro aula al termine dell'attività e ad affidarli all'insegnante dell'ora successiva.

I docenti devono, inoltre, limitare le uscite degli alunni alla prima, terza e quarta ora; controllare sempre con attenzione i tempi di permanenza degli studenti fuori dall'aula (il docente ne è

responsabile); annotare le uscite sul registro di classe e nel caso di uscite prolungate reiterate, avvisare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.

In ottemperanza a quanto sopra, i docenti accompagneranno gli studenti nei laboratori e nelle palestre per lo svolgimento delle attività didattiche e al termine dovranno ricondurli in classe. Gli studenti non possono essere lasciati o affidati ai responsabili di laboratorio.

I docenti di scienze motorie abitueranno gli studenti a interrompere l'attività prima della fine dell'ora, calcolando il tempo necessario per consentire ai ragazzi di mettersi in ordine prima del rientro in classe. I docenti non possono, durante le ore di supplenza, accompagnare le classi negli ambienti esterni e/o nelle palestre o nei laboratori, luoghi che devono essere utilizzati esclusivamente dai docenti di scienze motorie o delle specifiche discipline coinvolte nelle rispettive ore curricolari.

I docenti non possono allontanarsi prima del termine dell'ora o senza aver prima provveduto a riaccompagnare gli studenti in classe o alla porta quando siano in servizio all'ultima ora di lezione.

ART. 23. RICREAZIONE.

Tutti i docenti dovranno prestare molta attenzione al comportamento degli alunni per evitare che questi ultimi possano recare danno a se stessi, agli altri e/o alle strutture dell'edificio e comunque ai beni di proprietà della scuola.

I docenti in servizio alla terza ora di lezione sono responsabili della sorveglianza durante la ricreazione e devono vigilare scrupolosamente nelle rispettive aree di pertinenza (aule e corridoi antistanti).

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nell'azione di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita e durante la ricreazione.

PARTE 3^a: PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 24. DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta pulizia delle superfici e degli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Pertanto il personale amministrativo è tenuto:

- a collaborare con il DSGA, il Dirigente Scolastico e i docenti al complessivo funzionamento didattico, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; a curare i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge;
- a tenere sempre in ordine la documentazione inerente le proprie mansioni, custodendola con cura in luogo accessibile al personale addetto e facilmente reperibile in caso di assenza; a non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per giustificati motivi e previa autorizzazione del DSGA e del Dirigente Scolastico.

Gli Assistenti amministrativi, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, ecc. ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità del personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 25. DOVERI DEL PERSONALE TECNICO

Il ruolo del personale tecnico è indispensabile come supporto all'azione didattica pertanto, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute e delle mansioni cui è assegnato, il personale collabora al funzionamento dei laboratori e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli autoveicoli garantendone l'efficienza e la funzionalità. In questi ambiti provvede:

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche.

Gli Assistenti tecnici, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, da sostanze chimiche utilizzate, ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità di allievi e personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 26. DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO.

I collaboratori scolastici: prestano servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; sono facilmente reperibili per qualsiasi evenienza; non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per giustificati motivi e previa autorizzazione del DSGA, del Dirigente Scolastico o di un suo delegato; provvedono alla quotidiana pulizia degli spazi di pertinenza, compresi gli arredi e le suppellettili, mantenendoli sempre in condizioni decorose; prendono visione del calendario delle riunioni, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; prendono visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllano quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, si accertano che gli studenti rispettino le disposizioni del presente regolamento quando si trovano negli spazi comuni.

I collaboratori scolastici, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, da sostanze chimiche utilizzate, ecc. ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità di allievi e personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 27. VIGILANZA ALUNNI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al profilo professionale, svolgono servizio di accoglienza e sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente, e vigilano sugli alunni loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti:

- a custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola; ad assistere gli alunni portatori di handicap, eventualmente fornendo sostegno per l'accesso alla struttura scolastica e per gli spostamenti interni;
- a non lasciare incustodito il settore loro affidato, compatibilmente con i rispettivi turni di presenza;
- a segnalare al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore o ai docenti ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al regolamento di Istituto;
- a sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

PARTE 4^a: ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 28. ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Sono organi dell'Istituzione scolastica: **Il Dirigente Scolastico, il Collegio dei docenti e i suoi Dipartimenti, Il Consiglio di Classe, Il Comitato Studentesco, l'Organo di Garanzia.**

La partecipazione attiva alla vita dell'Istituto e al suo funzionamento è garantita attraverso una corretta e aperta gestione degli organi collegiali, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità proprie di ciascun organo o componente scolastica.

Il Collegio dei Docenti si articola in DIPARTIMENTI: questi ultimi, come ampiamente illustrato in seno al PTOF, sono articolazioni funzionali del Collegio dei docenti che ne recepiscono le proposte e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo, promuovendo la ricerca e l'interdisciplinarietà tra saperi.

I Dipartimenti sono a loro volta articolati per ASSI DISCIPLINARI, il cui lavoro viene recepito in seno ai CONSIGLI DI CLASSE; dal Collegio vengono espresse le COMMISSIONI, ciascuna competente per specifici settori della scuola.

In attuazione dell'art. 4, 2° e 3° comma, della L. 29 maggio 2017 n. 71, l'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individuerà fra i docenti un referente, che parteciperà agli eventi formativi previsti dal MIM, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e partecipare ai relativi incontri.

L'Istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

E' altresì prevista la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

ART. 29. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI.

La formazione delle classi è affidata dal D. S. ai suoi collaboratori, con la facoltà di avvalersi, con l'autorizzazione dello stesso D.S., di altri docenti.

I criteri adottati saranno i seguenti:

1. garantire l'omogeneità tra le diverse classi, tenendo conto del giudizio finale rilasciato dalla scuola media per operare un'equa distribuzione degli iscritti nelle varie sezioni;
2. nell'assegnazione alle classi si dovrà tenere in debito conto delle particolarità dei bisogni di alunni diversamente abili.

ART.30. LABORATORI E UFFICIO TECNICO

Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente regolamento, con riferimento al corretto uso dei laboratori e alla gestione dell'Ufficio Tecnico, si rinvia a quanto contenuto nei relativi regolamenti già in vigore.



La Dirigente Scolastica
Prof.^{ssa} Calogera Alaimo